

	<p>COMUNE DI POPPI (AR)</p> <p>Ufficio dello Stato Civile</p> <p>Telefono 0575*50.22.24</p> <p>Indirizzo E-MAIL: c.poppi@postacert.toscana.it</p>	
---	--	---

RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS

COSA è

E' una procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana che riguarda tutti quei soggetti stranieri discendenti di un cittadino italiano, nati in uno stato che li ritiene propri cittadini, per il solo fatto di essere nati nel proprio territorio. La procedura è così volta ad accertare se in capo al medesimo soggetto si possa rinvenire la doppia cittadinanza:

1. cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadino italiano. L'ordinamento italiano, infatti, applica, prevalentemente, un criterio attributivo della cittadinanza (cd. Iure sanguinis), in base al quale è cittadino italiano il figlio di genitori italiani. E' questo un automatismo che si verifica al momento della formazione dell'atto di nascita: è italiano iure sanguinis il figlio, se il padre o la madre o entrambi risultano essere cittadini italiani, ovunque sia avvenuta la nascita.
2. cittadinanza dello stato di nascita, in quanto nati in uno stato che applica il criterio dello iure loci. Secondo tale criterio è cittadino di un determinato Stato chi nasce sul territorio di quello stato indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori.

IN QUALE COMUNE PRESENTARE L'ISTANZA:

L'istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana "Iure Sanguinis" va presentata al Sindaco del Comune dove il richiedente ha stabilito la propria residenza;

REQUISITI

Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che i discendenti dell'avo italiano, compreso il richiedente, non abbiano mai perso la cittadinanza italiana.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER ACQUISTARE CITTADINANZA IURE SANGUINIS

- 1) estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano di nascita
- 2) atti di nascita tradotti e legalizzati, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello del richiedente
- 3) atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, tradotto e legalizzato se formato all'estero;
- 4) atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori del richiedente
- 5) certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione, attestante che l'avo italiano non acquistò la cittadinanza dello stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente interessato; esempio:
 - a) avo italiano emigra in Brasile nel 1920; nel 1922 acquista la cittadinanza brasiliana perdendo automaticamente la cittadinanza italiana. Un figlio nato successivamente a questa data, nasce da padre straniero, pertanto la cittadinanza non viene trasmessa e quindi riconosciuta.
 - b) Avo italiano emigra in Brasile nel 1920; nel 1921 nasce un figlio il quale è cittadino italiano in quanto nato da padre italiano e cittadino brasiliano poichè nato sul suolo brasiliano. Se il padre, successivamente a questa data acquista la cittadinanza brasiliana perde automaticamente quella italiana. Il figlio non acquista la cittadinanza brasiliana che già possiede per nascita, pertanto non perde la cittadinanza italiana. Il procedimento può pertanto continuare

Per chi proviene dall'Argentina

Certificato della "Cámara Nacional Electoral": si tratta di un certificato che attesta se (e quando) il capostipite italiano ha acquistato la cittadinanza argentina.

Il certificato dovrà essere munito di apostille.

E' necessario che il certificato riporti tutti i nomi in italiano e spagnolo (es. Giovanni Battista/Juan Bautista) e le variazioni che il nome e/o cognome abbia subito nel tempo desumibili dagli atti di stato civile (es. Callegar/Calegari; Eristo/Evaristo).

Qualora il certificato risultasse positivo, dovrà riportare la data di "giuramento" o almeno la data di "concessione della carta di cittadinanza".

In mancanza dei suddetti dati sarà indispensabile acquisire la "sentenza di naturalizzazione", senza la quale, su indicazione del Ministero dell'Interno, non sarà possibile dar corso al procedimento di riconoscimento della cittadinanza.

Tali sentenze vengono spesso conservate presso le seguenti entità statali locali:

- Archivo General de Tribunales c/o il Palacio de Tribunales - Buenos Aires;
- Archivo del Ejército Argentino – Buenos Aires;
- Archivo del Estado Mayor Argentino – Buenos Aires.

Per chi proviene dal Brasile

Certificato negativo di naturalizzazione rilasciato da Ministero di Giustizia.;

VALIDITÀ CERTIFICATI ESTERI

Secondo la normativa italiana, i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni che attestano stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno una validità illimitata.

Tutti gli altri certificati hanno una validità di 6 mesi dalla data di rilascio (art. 41 del D.P.R. n. 445/2000). Questo criterio viene applicato anche ai documenti provenienti dall'estero che verranno usati in Italia.

Ciò vuol dire che, ad esempio, che i certificati di nascita e di morte non avranno mai una scadenza, perché i dati relativi alla nascita (data, luogo e genitori) non cambiano, ad eccezione dei casi particolari come le adozioni oppure un riconoscimento tardivo di uno dei genitori.

Invece i certificati che attestano una situazione che può variare nel tempo, come ad esempio quelli di matrimonio, oppure penale, rilasciati dal proprio paese hanno una validità di 6 mesi. . Il motivo per il quale questi certificati hanno una scadenza è legato al fatto che il richiedente può non essere più sposato con la stessa persona oppure può aver un carico pendente nel proprio Paese per un eventuale reato commesso dopo che il primo certificato penale sia stato rilasciato.

PRECISAZIONI

Si invitano gli interessati a controllare i dati che appaiono sugli atti e nelle corrispondenti traduzioni e in caso di errori o divergenze è necessario farle rettificare dalle Autorità competenti;

- Per gli atti argentini sono accettate le DICHIARAZIONI GIUDIZIARIE DI CONGRUE GENERALITA' (summaria informacion) se dichiarate dal Giudice del competente Tribunale;
- la legge italiana prevede che la nascita avvenuta al di fuori del matrimonio debba essere dichiarata da entrambi i genitori perché si crei il rapporto di filiazione per entrambi. Nel caso frequente in cui la dichiarazione di nascita sia stata resa dal padre e la madre sia stata solo da lui citata, la donna, per essere ritenuta madre dovrà rendere una dichiarazione per atto pubblico (innanzi al notaio) del tenore seguente :
" La sottoscrittaacconsente all'essere stata nominata quale madre di nella

denuncia di nascita resa dal signor....."

Tale dichiarazione, munita di apostille ed ufficialmente tradotta come di seguito descritto, renderà possibile accettare l'atto di nascita;

- Le traduzioni di tutti gli atti e documenti prodotti dovranno essere dichiarate conformi dal Consolato Italiano competente o in alternativa le firme dei traduttori pubblici dovranno essere legalizzate dal collegio dei traduttori la cui firma dovrà essere munita di apostille (doppia apostille). In mancanza la certificazione dovrà essere tradotta in Italia ed asseverata con giuramento in Tribunale o innanzi all'ufficiale dello stato civile;

PROCEDURA PRESSO IL COMUNE DI POPPI

PRIMA FASE (PREISTRUTTORIA)

L'Ufficiale di Stato Civile verifica l'idoneità dei documenti a corredo dell'istanza iure sanguinis affinché l'interessato possa essere legittimato a richiedere l'iscrizione anagrafica, presupposto per poter formalizzare l'istanza di riconoscimento iure sanguinis.

1. Compilare modulo di **ISTANZA DI IDONEITA' DOCUMENTALE ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA" IURE SANGUINIS**
2. Richiedere appuntamento per **presentazione istanza**.

N.B. Poiché al momento della richiesta di iscrizione anagrafica gli operatori devono verificare sui passaporti originali i timbri di ingresso e i periodi di soggiorno in area Schengen, **non è possibile inviare la richiesta di iscrizione anagrafica via mail**. E' necessario presentarsi di persona agli sportelli dell'Anagrafe.

I discendenti dei cittadini italiani saranno ritenuti regolari sul territorio:

- se gli interessati provengono da paesi che non applicano l'accordo di Schengen sarà sufficiente produrre il passaporto con il timbro di ingresso apposto dall'autorità di frontiera Italiana.
- se gli interessati provengono da paesi che applicano l'accordo di Schengen dovranno produrre copia della dichiarazione di presenza resa presso la locale Questura entro 8 giorni dall'ingresso in Italia.

SECONDA FASE FORMALIZZAZIONE RICHIESTE

Dopo l'esito favorevole di cui sopra l'interessato potrà richiedere l'iscrizione anagrafica presso gli sportelli dell'ufficio Anagrafe e formalizzare l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis presso il medesimo ufficio.

L'istanza deve essere presentata,allegando:

1. Modulo di istanza di riconoscimento cittadinanza iure sanguinis
2. Marca da bollo da **16,00 euro**.

CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

Al termine della seconda fase di formalizzazione della richiesta il funzionario incaricato dal Sindaco, chiuderà il procedimento attestando il possesso della cittadinanza italiana e predisporrà la trascrizione degli atti di stato civile riguardanti la persona alla quale è stata riconosciuta la cittadinanza italiana.

TEMPI

Il Comune non garantisce che i tempi per il riconoscimento della cittadinanza italiana siano contenuti in tempi brevi, dato il coinvolgimento di altre Autorità all'estero.

I tempi variano in ragione dei Consolati da interpellare e dai tempi di risposta dei medesimi

LA DISCENDENZA PER VIA MATERNA

La discendenza può avvenire anche per via materna, tuttavia la donna trasmette la cittadinanza italiana solo ai figli nati dopo il 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione.

Esempio: donna italiana, in quanto nata da padre cittadino italiano, nata nel 1920, genera un figlio in data 30.12.1947; questa donna non può trasmettere al figlio la cittadinanza italiana da lei posseduta. Se la nascita del figlio avviene invece in data successiva al 01.01.1948 tale trasmissione potrà avvenire.

FIGLI MINORI

I figli minori per effetto del riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana del genitore, acquisiscono dalla nascita la cittadinanza italiana senza necessità di procedimenti aggiuntivi. Il fatto che il figlio sia presente o meno sul territorio italiano, è irrilevante: una volta trascritto l'atto di nascita su richiesta del genitore, se residente si iscriverà in Anagrafe, se residente all'estero si predisporrà un'iscrizione Aire.

Note

Gli atti (originali) formati all'estero da autorità straniere, devono essere:

- legalizzati dall'autorità diplomatica italiana competente,
- tradotti in lingua italiana. La traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica italiana competente, oppure da un traduttore in Italia che con giuramento innanzi alla Cancelleria del Tribunale (asseverazione) abbia reso la propria traduzione ufficiale.